

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

| | |
|------------------------------|--|
| Numero della delibera | |
| Data della delibera | |
| Oggetto | Farmacie |
| Contenuto | Sconto SSN a carico delle Farmacie pubbliche e private convenzionate presenti sul territorio AUSL Toscana Centro. Anno 2022. |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Dipartimento | STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA |
| Direttore Dipartimento | PASQUINI LEONARDO |
| Struttura | SOS SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA FARMACEUTICA |
| Direttore della Struttura | CIAMPALINI CARLA |
| Responsabile del procedimento | CIAMPALINI CARLA |

| Conti Economici | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
| | | | |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
|--|---------|--|
| Allegato | N° pag. | Oggetto |
| A | 15 | Tabella classificazione sconto SSN anno 2022 |

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”*;

vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

preso atto dell'istruttoria svolta dal Dipartimento del Farmaco in ordine alla classificazione delle farmacie ed all'appartenenza delle stesse alle fasce di sconto anno 2022, agli atti della SOS Servizi amministrativi per la farmaceutica;

vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", con la quale all'art. 1, comma 40, secondo periodo, si dispone che il S.S.N., nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattenga a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo del ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50.000 (euro 25,82), al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 50.000 (euro 25,83) e lire 99.999 (euro 51,65), al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 100.000 (euro 51,66) e lire 199.999 (euro 103,28), al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94;

vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale all'art. 1, comma 40, quarto periodo, si dispone che per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000,00, denominate rurali sussidiate, resti in vigore la quota di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, pari all'1,5 per cento;

vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale all'art. 1, comma 40, quinto periodo, si dispone che per le farmacie urbane e rurali non sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al lordo del ticket al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000,00, le suddette percentuali previste dal medesimo comma, secondo periodo, siano ridotte in misura pari al 60 per cento e cioè, con riferimento alle cinque fasce di prezzo al pubblico delle specialità medicinali sopra indicate, rispettivamente pari al 1,5 per cento, al 2,4 per cento, al 3,6 per cento, al 5 per cento e al 7,6 per cento;

vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modifica la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 1, comma 40, quinto periodo, disponendo che le percentuali previste al medesimo comma ridotte nella misura del 60 per cento si applicano alle farmacie con fatturato annuo SSN al netto dell'IVA non inferiore ad euro 150.000,00 e non superiore ad euro 300.000,00;

vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modifica la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungendo all'art. 1, comma 40, un ulteriore periodo (il sesto), con il quale si dispone che le percentuali di sconto di cui al medesimo comma, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie (tutte le tipologie) con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000,00;

vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modifica la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, inserendo all'art. 1 il comma 40/bis, con il quale sono ridefinite le voci che

concorrono al calcolo del fatturato annuo delle farmacie in regime di Servizio Sanitario Nazionale, di cui al quarto, al quinto ed al sesto periodo del comma 40;

considerato che, in virtù della disposizione di cui alla precedente premessa, dal 1 gennaio 2019 al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito;

preso atto altresì che, in virtù della medesima disposizione di cui sopra, da tale calcolo sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153).

vista la legge 7 agosto 2012, n. 135, con la quale è stato rideterminato lo sconto dell'1,82 previsto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione e competitività economica, elevandolo nella misura del 2,25% sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA;

precisato che, ai sensi di legge, ai Dispensari farmaceutici si applica il regime di sconto previsto per la Farmacia madre a cui gli stessi afferiscono;

preso atto dell'elenco predisposto dal Dipartimento del Farmaco, in allegato sotto la lettera A) al presente atto, dove sono riportate le Farmacie Pubbliche e Private presenti sul territorio dell'Azienda USL Toscana Centro, con indicato a lato delle stesse le informazioni come di seguito codificate:

TIPOLOGIA

- Privata = P
- Pubblica/Comunale = C

CLASSIFICAZIONE

- Urbana = U
- Rurale = R
- Rurale Sussidiata = S

CLASSE DI FATTURATO

- non inferiore ad euro 150.000,00 e non superiore ad euro 300.000,00 = 1
- non inferiore ad euro 150.000,00 e non superiore ad euro 450.000,00 = 2
- superiore ad euro 300.000,00 oppure ad euro 450.000,00 = 3;
- inferiore a euro 150.000,00 = 4

PERCENTUALE DI SCONTO

- Pieno, secondo la fascia di prezzo al pubblico suddetta = A
- Fisso al 1,5 per cento = B
- Ridotto del 60 per cento secondo la fascia di prezzo al pubblico suddetta = D
- Alcuno sconto = E

preso atto che il fatturato annuo, come da istruttoria condotta dal dipartimento del farmaco, agli atti, è calcolato tenuto conto di quanto disposto dalla legge sopra citata 30 dicembre 2018, n. 145 maturato nell'anno 2021 da ogni farmacia come da allegato di lettera A) al presente atto;

ritenuto di dare atto pertanto che dal fatturato annuo di cui alla precedente premessa è conseguita per l'anno 2022 l'applicazione della classe di sconto indicata a lato di ciascuna farmacia pubblica o privata come da allegato di lettera A) al presente atto del quale fa parte integrante e sostanziale;

dato atto che il presente atto non comporta spese in quanto stabilisce le percentuali di sconto SSN da applicare ai compensi previsti per l'attività della farmaceutica convenzionata erogata presso le farmacie pubbliche e private presenti sul territorio dell'AUSL Toscana Centro;

preso atto che il Direttore della SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica, Dr.ssa Carla Ciampalini, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dalla stessa in qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore dello Staff Direzione Amministrativa;

su proposta del Direttore della SOS Servizi Amministrativi per la farmaceutica;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di dare atto che per l'anno 2022 la percentuale di sconto applicata alle Farmacie Pubbliche e Private della AUSL Toscana Centro corrisponde alla classe di sconto come riportata a lato di ciascuna di esse nell'allegato di lettera A) al presente atto, del quale fa parte integrante e sostanziale;
- 2) che il presente atto non comporta spese in quanto stabilisce le percentuali di sconto SSN da applicare ai compensi previsti per l'attività della farmaceutica convenzionata erogata presso le farmacie pubbliche e private presenti sul territorio dell'AUSL Toscana Centro;
- 3) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Dipartimento del Farmaco e alle farmacie di cui all'allegato A) al presente atto;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
- 5) di pubblicare il presente atto sull' albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)